

**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE**
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

C.S.I. Matera - Registro Ufficiale

Prot. **Uscita del 01/08/2022**

Numero: **0002413**

Classifica:



DISCIPLINARE DI GARA: PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA/IGIENIZZAZIONE DELLE SEDI DEL CONSORZIO PER N. 36 MESI, RINNOVABILI DI ULTERIORI 6 MESI. CIG 9255427BF8

1. PREMESSE

Con Determina a contrarre n. 112 del 23.06.2022 il Consorzio ha disposto di affidare il servizio di pulizia degli immobili consortili.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 63 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Matera [codice NUTS ITF52] CIG 9255427BF8 CUI 00058560772202200000.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il sig. Antonio Benevento (provvedimento di nomina n° 194 del 23.09.2021).

Il Consorzio si avvale di un sistema di negoziazione informatico per l'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 58 del d. Lgs. n. 50/2016.

Trattasi della Piattaforma telematica tuttogare di ASMEL per la gestione degli appalti, di seguito chiamata Piattaforma.

Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile soltanto sulla Piattaforma tuttogare di ASMEL accessibile dal sito internet <https://piattaforma.asmel.eu/gare> e sul sito istituzionale della S.A..

La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse.

Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'impresa.

La S.A. si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

Il presente appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 24 settembre 2021 (GU Serie Generale del 2.10.2021) di modifica al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".


1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) capitolato speciale di appalto, schema di contratto, DUVRI;
- 2) Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 74 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica.

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà effettuarlo utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE**
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci,
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

1.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art.6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@csi.matera.it.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinati, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento o subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari o a tutti i subappaltatori.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'oggetto del servizio in appalto è meglio descritto nel capitolato speciale d'onere, allegato al presente atto, nel quale sono esplicitati le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio.

Si precisa che il servizio dovrà rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell'offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel Capitolato tecnico.

L'importo complessivo sopra indicato è stato calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del codice.


L'importo a base di gara è di € 106.693,92, (centosessantaseimilaseicentonovantatre/92) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.280,33, per un totale di € 107.974,25, oltre il periodo di eventuale rinnovo. Gli oneri di sicurezza da interferenze sono uguali a zero, trattandosi di interventi per i quali non vi è interazione con il personale dell'Ente. L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio della S.A..

Il luogo di svolgimento del servizio è descritto nell'art. 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto (art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. poiché trattasi di servizio omogeneo.

3. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, del diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere in particolare la stabilità occupazionale è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice.

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato nell'allegato denominato "Tabella attuale operatori".

Per le finalità di cui sopra, l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, è obbligato ad applicare l'art. 4 del CCNL relativo al personale dipendente dalle aziende del settore "imprese di pulizia e servizi integrativi/multiservizi", garantendone, altresì, l'integrale applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto rinnovabili di ulteriori 6 mesi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.


Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

6. REQUISITI GENERALI

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione sono richiesti i seguenti requisiti:

Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di R.T.I. e consorzi, a pena di esclusione, i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuno degli operatori economici raggruppati/consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 — lettere b) e c) — D. Lgs. n. 50/2016: il requisito deve essere posseduto e



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

dichiarato sia dal consorzio, sia da ciascuno dei soggetti per i quali il consorzio concorre.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di affidamento di contratti pubblici, ossia:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001;
- ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

N.B. Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8/11/2017 cui si rinvia integralmente. La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La richiesta dei documenti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti avverrà, ove possibile, mediante sistema AVCPass di ANAC.


Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 per attività riguardanti lo svolgimento di servizi di pulizia, e appartenenza almeno alla fascia di classificazione "B" dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274;
- b) Inoltre, se trattasi di imprese cooperative, oltre alla iscrizione alla CCIAA è richiesta l'iscrizione all'Albo delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

Nelle ipotesi di RTI/consorzio ordinario (già costituiti o costituendi)/aggregazioni di imprese di rete/GEIE, ciascuna impresa deve essere in possesso della relativa iscrizione. La totalità delle imprese deve essere in possesso di iscrizione in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione B) richiesta.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) idonea referenza di un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato, attestante che l'impresa è solida e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, ha un buon volume d'affari e offre sufficienti garanzie sul piano economico;
- b) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività di pulizia o attività analoghe a quelle oggetto del presente appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2019, 2020, 2021) per un importo annuo non inferiore a € 50.000,00, IVA esclusa.

La comprova del requisito b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; verrà preso in considerazione nel Conto Economico il valore relativo alla sola "gestione caratteristica", ovvero al valore della produzione.

Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone la comprova è data mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver svolto negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) servizi analoghi a quelli oggetto di appalto per un importo complessivo non inferiore ad euro 120.000,00, IVA esclusa.

La comprova del requisito di cui al punto 7.3 - lettera a) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero mediante presentazione di un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione per ognuno di essi di oggetto, importo, date e destinatari, pubblici o privati.

Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio, sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato. È facoltà dell'operatore economico presentare copia conforme dei certificati di regolare esecuzione, o certificati di pagamento, rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto delle prestazioni e dei servizi effettuati, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per i servizi effettuati a favore di privati, la comprova potrà avvenire mediante presentazione di originale o copia conforme di fatture quietanzate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto delle prestazioni e dei servizi erogati, dell'importo e del periodo di esecuzione del contratto.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

Nota Bene: per attività o servizi analoghi si intendono i servizi "equivalenti" aventi ad oggetto la pulizia e l'igiene ambientale comprendente tutte le prestazioni oggetto dell'appalto ed elencate nel capitolato tecnico, ovvero, servizi riconducibili al menzionato D.M. 7 luglio 1997, n. 274, con prevalenza alle attività elencate all'art. 1, lettere a), b) ed e), in edifici destinati ad uso pubblico.

La richiesta da parte del Consorzio del requisito di cui al punto 7.3 lettera a) è finalizzata ad accertare la precedente attività svolta dai concorrenti e la conseguente possibilità di apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici in tal senso.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.


Il requisito relativo al punto 7.2 lett. a) deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE concorrenti all'appalto, mentre il requisito relativo al fatturato specifico annuo di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve comunque essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria, nella misura percentuale minima pari a quella prevista di seguito a dettaglio del requisito di cui al punto 7.3.

Il requisito relativo di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale in misura maggioritaria dalla mandataria capogruppo; fermo restando che nel raggruppamento ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

I requisiti relativi al punto 7.3 lett. da b) ad e) devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE concorrenti all'appalto.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, i requisiti debbono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti è valutata a seguito della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati;
- per entrambe le tipologie di consorzi, il requisito di cui al punto 7.2, lettera a) ed al punto 7.3, lettere da b) ad e) devono essere posseduti anche dall'impresa indicata come esecutrice.

8. SUBAPPALTO-AVVALIMENTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni richieste comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.


Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.


In caso di ricorso all'istituto dell'avalimento, il concorrente deve:

- a) compilare la sez. C della Parte II del DGUE, indicando la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avalimento;
- b) produrre il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria con le informazioni richieste nelle parti interessate all'avalimento;
- c) produrre la dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
 - dichiara di obbligarsi verso il concorrente e verso la committente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attestare che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del codice;
 - produrre la scansione dell'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie - che devono essere dettagliatamente descritte - per tutta la durata del contratto; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 comma 5 del codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Il contratto di avalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avalimento, vale a dire le risorse ed i mezzi prestatati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto, il contratto di avalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente". La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216 comma 14 del codice.

La S.A. potrà eseguire, nel corso di esecuzione del servizio, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

A tal fine, il RUP accerterà, insieme al direttore dell'esecuzione, in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento. Invierà, inoltre, ad entrambe le parti del contratto di avalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 e quelle inerenti all'esecuzione del servizio.

La S.A. verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del codice. La S.A. trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

La S.A. trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO


Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE**
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, il concorrente a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 2.159,48, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

La garanzia dovrà indicare, come soggetto beneficiario della stessa il Consorzio Industriale della Provincia di Matera, e deve essere corredata da dichiarazione del fideiussore che attesta di essere legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti.

2. una dichiarazione di impegno, incondizionato, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.


La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle modalità stabilite all'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 50/2016; qualora sia presentata in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 3, del D.Lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.


L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO PRELIMINARE ALL'OFFERTA

I concorrenti, qualora interessati, hanno la possibilità di richiedere l'effettuazione di un sopralluogo che verrà organizzato per tutti i richiedenti presso le sedi del Consorzio di Matera nei giorni: 22 e 23 agosto alle ore 9,00.

Il termine ultimo per inviare le richieste di sopralluogo coinciderà con il termine di richiesta chiarimenti e dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:

csi.matera@pec.it

Ciascuna impresa, associazione o consorzio potrà indicare un massimo di due persone. Alla richiesta di sopralluogo dovranno essere allegati le copie dei documenti dei partecipanti individuati, che dovranno essere muniti di potere di rappresentanza o di apposita delega.

Si precisa che il sopralluogo è meramente facoltativo e la sua mancata effettuazione non comporta l'esclusione dalla gara.

12. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente alla piattaforma telematica ASMEL del Consorzio (<https://piattaforma.asmel.eu/gare>).

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Consorzio, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 25.08.2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'offerta, dovrà telematicamente contenere tre buste distinte contenenti la documentazione di seguito indicata:


BUSTA 1) Documentazione amministrativa:

La busta telematica dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:

- il documento di gara unico europeo (DGUE) fornito in forma elettronica sulla piattaforma ASMEL;
- dichiarazione integrativa allegato 2bis);
- dichiarazione avvalimento allegato 4);
- condizioni di assicurazioni allegato 5);
- garanzia provvisoria
- autocertificazione resa ai sensi dell'art. 80 del Codice, allegato b);
- autocertificazione resa ai sensi dell'art. 83 del Codice, allegato c);
- copia fotostatica di un documento d'identità;
- codice PASSOE di cui alla deliberazione n. 157 del 17.02.2016, dell'ANAC;
- copia del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e del disciplinare, debitamente firmati vistati in ogni pagina e firmati digitalmente.

BUSTA 2) Offerta Tecnica:

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel capitolato Speciale, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al D.M. 29 gennaio 2021 '*Criteria ambientali minimi per l'affidamento del servizio di*



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", nei termini in cui sono state trasfuse negli atti di gara.

La busta "2 – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti da cui si rilevi la qualità della struttura e dell'organizzazione del servizio oltre che i servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato tecnico resi a titolo gratuito;
- b) elenco completo delle attrezzature e dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 29 gennaio 2021 e s.m.i..

Per i servizi aggiuntivi offerti, il concorrente proporrà soluzioni organizzative volte a migliorare la qualità, l'efficacia, l'efficienza del servizio erogato e ad accrescere il grado di soddisfazione del cliente.

N.B.: Verranno valutate positivamente la chiarezza, la sintesi espositiva e la coerenza della presentazione dell'offerta tecnica rispetto ai criteri descritti nel presente elaborato.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. L'offerta tecnica dovrà essere redatta con carattere tipo "Times New Roman" di dimensione minima 12, con interlinea minimo pari a 1,5, per massimo 5 pagine, esclusi eventuali allegati relativi a schede tecniche e grafiche di macchinari e prodotti.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà sottoscritto; conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel Capitolato speciale posto a base di gara dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che resta fissa e invariata.

L'offerta tecnica non dovrà recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.


BUSTA 3) Offerta economica

La busta telematica dovrà contenere la seguente documentazione:

L'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente che dovrà essere redatta, utilizzando l'apposito modulo di offerta economica, allegato n. 3) in cui dovrà essere indicato:

- il prezzo dell'appalto escluso IVA, non superiore da quello indicato dal presente disciplinare;
- il ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta;
- copia fotostatica di un documento d'identità.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, il disciplinare, il DGUE, le autocertificazioni, attestanti i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice, e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

Le dichiarazioni [autocertificazioni e il DGUE] sono rese sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://piattaforma.asmel.eu/gare>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative rispetto all'importo a base di gara. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa intesa come miglior rapporto fra qualità e prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Non saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla base di gara. Non saranno ammesse offerte incomplete o parziali.

Il Consorzio si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.


CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo il termine di presentazione delle offerte e a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, un'apposita Commissione nominata dal Dirigente degli Affari Generali, valuterà le proposte pervenute, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri:

A	Offerta Tecnica	Massimo Punti 70
B	Offerta Economica	Massimo Punti 30
	Totale	Massimo punti 100

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento all'elemento di cui alla lettera A (Offerta Tecnica) l'attribuzione dei relativi punteggi verrà effettuata da una Commissione di gara all'uopo nominata sulla base dei parametri e con le modalità sotto indicati:



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera


Organizzazione del servizio				
	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI	MAX PUNTI	MAX PUNTI
1	Qualità della struttura e dell'organizzazione del servizio	Adeguatezza della struttura organizzativa, operativa, mezzi, attrezzature e logistica proposta	15	40
		Servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato tecnico resi a titolo gratuito	25	
Strumenti ed attrezzature utilizzate				
2	Prodotti e attrezzature	Prodotti utilizzati e loro caratteristiche	10	30
		Tipologia e numero di attrezzature utilizzate e relativa metodologia (elenco delle attrezzature utilizzate con descrizione del loro utilizzo)	20	
			Totale	70

L'Offerta Tecnica, a pena di esclusione, deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, nel seguente modo:

1. Adeguatezza della struttura organizzativa, operativa, dovranno essere individuate le singole figure professionali aziendali adibite al coordinamento della gestione dell'appalto (Responsabile del Contratto e Responsabile del Servizio) nonché le figure di supporto tecnico e amministrativo, con evidenza dei relativi compiti e responsabilità assegnate, mezzi, attrezzature e logistica proposta: una relazione descrittiva costituita da massimo 5 (cinque) fogli;
2. Servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato tecnico resi a titolo gratuito: una relazione descrittiva costituita da massimo 5 (cinque) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative. In particolare l'impresa proporrà soluzioni organizzative volte a migliorare la qualità, l'efficacia, l'efficienza del servizio erogato e ad accrescere il grado di soddisfazione del cliente.
3. Prodotti utilizzati e loro caratteristiche: elenco dei prodotti utilizzati con relative caratteristiche e schede tecniche dalle quali emerge chiaramente il rispetto dei parametri di cui al D.M. del 24 settembre 2021 di modifica al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti";
4. Tipologia e numero di attrezzature utilizzate e relativa metodologia: elenco delle attrezzature utilizzate con descrizione del loro utilizzo.

Per l'attribuzione dei sub punteggi relativi alla proposta tecnica, la commissione procederà applicando al punteggio massimo previsto un coefficiente compreso tra 0 e 1.

Il Giudizio espresso (0-1) sull'adeguatezza di ogni sub criterio è graduato in base alla seguente scala di valori: Ottimo 1: Molto buono 0,9; Buono 0,8; Più che sufficiente 0,7; Sufficiente 0,6; Non completamente adeguato; Limitato 0,5; Limitato 0,4; Molto limitato 0,3; Minimo 0,2; Appena valutabile 0,1; Non valutabile 0.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

I coefficienti medi (dati dalla somma dei coefficienti espressi dai commissari, diviso il numero dei commissari) saranno moltiplicati per i rispettivi punteggi (con limite a due decimali dopo la virgola, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5).

Il risultato ottenuto determinerà il punteggio complessivo attribuito per singolo elemento di valutazione tecnico-qualitativa.

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA ECONOMICA

Con riferimento all'elemento di cui alla lettera B (Offerta Economica) l'attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la seguente formula, assegnando all'offerta economica più bassa il massimo del punteggio disponibile (30 punti): $X = (P_i / P_o) \times C$

dove:

X = punteggio attribuito al concorrente;

P_i = prezzo complessivo più basso offerto in sede di gara;

C = punteggio massimo attribuibile;

P_O = Prezzo offerto dal concorrente in esame.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento A (Offerta Tecnica) con il punteggio attribuito in relazione all'elemento B (Offerta Economica).

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto disposto dal D. Lgs 50/2016.

13.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

14.APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione procederà inizialmente al controllo della documentazione amministrativa, e successivamente all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla valutazione delle stesse.


In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione stilerà apposito verbale dal quale scaturirà il punteggio attribuito alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità previste nel presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per l'offerta tecnica ed economica si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE**
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

La Commissione, qualora in base a elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

Di seguito, la Commissione comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte effettuate dal RUP e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

15. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

16. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.


Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 4 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

- richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE**
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto verrà concluso tra le parti sotto forma di scrittura privata sottoscritta a distanza con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell'elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E, oppure nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

17. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:


- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10).

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

18. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del Contratto è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 21 del Capitolato speciale, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto e dei Contratti di Fornitura, pena la risoluzione del contratto.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

19. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al (CAM) di cui al D.M. 24 settembre 2021 (GU Serie Generale del 2.10.2021) di modifica al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via bonaria, il Foro competente è quello di Matera.

21. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

La S.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti:


a) Finalità del trattamento:

- I dati forniti vengono acquisiti dalla S.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità di ordine generale, economico-finanziarie e tecnico-professionali del concorrente richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e gli adempimenti di legge;
- I dati forniti dall'operatore aggiudicatario vengono acquisiti dalla S.A. ai fini della stipula del contratto e per gli adempimenti ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.

b) Natura del conferimento:

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla S.A. potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;

a) Dati sensibili e giudiziari:



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

- Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari" ai sensi Regolamento UE 679/2016;
- b) Modalità di trattamento dei dati:
 - Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla S.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge;
- c) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:
 - I dati potranno essere comunicati:
 1. Al personale della S.A.;
 2. A collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza al Consorzio in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o a fini statistici;
 3. Ai soggetti esterni facenti parte della commissione di aggiudicazione (se nominata);
 4. Al Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dall'operatore aggiudicatario.

I dati conferiti dall'operatore, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell'appalto potranno essere diffusi tramite il sito istituzionale dell'ente, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'attività pubblica amministrativa.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati è il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, sito in via Trabaci Centro Tre Torri, n. 33/10 – 75100 Matera.

22. GARANZIA DEFINITIVA


Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore del Consorzio. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 10.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica.

Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che

- per "Stazione appaltante" si intende il **Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Matera**;
- all'art. 1 dello schema tipo 1.2. il punto ii) della lett. c) si intende sostituita come segue: *"della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario"*.



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

Il Consorzio ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte (Allegato 9) da utilizzare ai fini della stipula del contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e il Consorzio potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.


La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, lo svincolo verrà effettuato, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto Garante e alla Committente, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, emesso dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con riferimento all'entrata in vigore dal 25/05/2018 del Regolamento EU n. 679/2016 si precisa quanto segue:

- a. il trattamento dei dati raccolti avverrà tramite strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- b. il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;
- c. potranno venire a conoscenza di suddetti dati Personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati Personali; i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione della fornitura, il responsabile per la sicurezza, il collaudatore;
 - soggetti terzi fornitori di servizi per il personale, per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 - altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
 - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;



**CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA**
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati Personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati Personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Consorzio solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento e lo stesso viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con il contratto, il titolare (la S.A.) e l'operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto d'appalto, l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

F. to Il Direttore
Ing. Giovanni Perrone